

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXLIX.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1963**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Istituzione dell'assegno di studio universitario ( <i>Urgenza</i> ). (4323) . . . . .	1957
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1957, 1958, 1959
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965	
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972	
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1958
1959, 1960, 1962, 1964, 1965, 1966	
1967, 1968, 1969, 1970, 1971	
CODIGNOLA . . . . .	1958, 1959, 1960, 1963, 1964
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972	
LEONE RAFFAELE . . . . .	1958, 1960, 1966, 1970
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1959, 1960
1963, 1964, 1967, 1968	
ROFFI . . . . .	1959, 1960, 1961, 1963, 1964
1965, 1967, 1969, 1970, 1971	
CERRETI ALFONSO . . . . .	1963, 1964, 1965, 1967
DE GRADA . . . . .	1963, 1965, 1967
CAIAZZA . . . . .	1965, 1968, 1969
BALDELLI . . . . .	1967, 1970, 1971
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1967, 1970

**La seduta comincia alle 17,50.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'assegno di studio universitario (*Urgenza*) (4323).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'assegno di studio

universitario »; di cui io stesso sono il relatore.

Nella scorsa seduta abbiamo approvato l'articolo 2 fino alla parola « complementare ». Do comunque nuovamente lettura dell'articolo:

« Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri ».

Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi e Seroni propongono alla quinta riga di sostituire le parole « di un terzo », con le parole « della metà ».

Alla sesta riga gli onorevoli Rampa, Leone Raffaele, Berté e Buzzi propongono di sopprimere le parole « oltre il primo ». L'onorevole Caiazza propone identico emendamento. Anche l'onorevole Codignola propone identico emendamento.

Per quanto riguarda la proposta di sostituire « un terzo » con « la metà », il parere del relatore è contrario, perché ritengo che non ci siano i mezzi per fronteggiare il maggior numero di assegni che ne deriverebbe.

Posso dire però che non sarei contrario a calcolare anche il primo figlio fra i componenti la famiglia ai fini dell'elevazione del limite del reddito familiare.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il parere del governo sull'emendamento è contrario. È necessario che il problema sia valutato nel suo complesso, in quanto non possiamo modificare facilmente l'articolo che fissa il limite di reddito. Altrimenti si va completamente al di fuori delle possibilità che erano state calcolate nel disegno di legge.

Io sarei più propenso a qualche rettifica all'articolo riguardante la media del punteggio piuttosto che in questo. Infatti, togliere le parole « oltre il primo » significherebbe arrivare subito ad un milione di reddito netto complessivo per essere ammessi a godere della borsa di studio. E questo milione di reddito ha un significato per le categorie che godono di un reddito fisso e ha un altro significato per le categorie a reddito mobile e quindi si andrebbe incontro ad abusi molto seri. L'esperienza delle borse di studio agli studenti delle scuole secondarie consiglia di procedere molto prudentemente al riguardo.

Insisto nel dire che, se la Commissione vuole portare qualche rettifica, ritengo che questa sia possibile nella norma che stabilisce la media, piuttosto che in quella che concerne il reddito. In tutti e due i campi non è possibile, perché si uscirebbe da ogni nostra possibilità di previsione.

Debbo dire inoltre che il reddito netto complessivo non è il reddito sul quale si paga l'imposta, in quanto ci sono delle detrazioni ulteriori previste nei confronti del reddito reale o presunto tale. Infatti dal reddito presunto reale al reddito complessivo netto si arriva togliendo degli oneri che gravano sulla famiglia. Quindi il reddito complessivo netto è certamente inferiore al reddito reale. Come possibilità di evasione, io credo che se ne abbiano diverse. Non so quanti professionisti, commercianti, ecc., esistano con un milione di reddito complessivo netto dichiarato. Consiglierei, quindi, molta prudenza, in questa prima parte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il mio orientamento è motivato da questa considerazione: un reddito complessivo netto non superiore ad una certa misura, dà diritto alla esenzione dalla imposta complementare, quando si tratti di marito e moglie senza figli. Nel caso che vi sia anche un figlio, l'ammontare del reddito netto complessivo, al livello del quale opera l'esenzione, viene aumentato.

Io mi domando per quale ragione, in questa sede, noi dovremmo calcolare il reddito netto di cui sopra di coniugi con un figlio, come se gli stessi non l'avessero.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi è innanzi tutto da considerare che, agli effetti della esenzione dalla imposta complementare, l'aumento che si concede per ogni figlio, non è certo di un terzo, bensì di 50.000 lire. È un congegno del tutto diverso. Se sono tali 50.000 lire che voi volete aggiungere, io non faccio difficoltà.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Ministro, faccio il caso della categoria che si trova in condizioni peggiori, quella, cioè, a reddito fisso. Non si può certo dire, nel caso di famiglia con un figlio, avente un reddito di un milione, che la stessa non sia povera. Si tratta di 80 mila lire al mese!

CODIGNOLA. Non crede, onorevole Ministro, che si potrebbe limitare quanto da noi suggerito a chi percepisce redditi fissi?

PRESIDENTE, *Relatore*. È una discriminazione un po' ardita.

LEONE RAFFAELE. Di fronte alle ragioni qui portate dal Ministro, io vorrei cercare di cogliere il fondo della ragione che a me pare sostanziale. Cioè, noi dobbiamo essere cauti, relativamente alle possibilità di evasione da parte dei cittadini.

Ma gli unici a non avere tale possibilità sono precisamente coloro che hanno un reddito fisso. Io non vorrei certo fare una discriminazione; mi sembra, però, di poter richiedere che si studi un qualcosa perché la categoria a reddito fisso, che attraverso il nostro emendamento avrebbe un'agevolazione, trovi realmente il modo di ottenerla.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. A meno che non si cambi il congegno fiscale, non vedo come ciò si potrebbe realizzare.

LEONE RAFFAELE. Ma almeno per i figli degli statali, dei dipendenti degli enti locali, ecc., se potessimo trovare una possibilità di distinzione... Capisco, in ogni caso, che la discriminazione è odiosa.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*.

Noi verremmo a punire coloro che non sono a reddito fisso e che, magari, hanno compilato una denuncia esatta.

LEONE RAFFAELE. Ritengo, comunque, che seguendo il criterio di cui all'emendamento da noi presentato — sul quale, mi pare, sarebbe d'accordo l'onorevole Presidente — concernente anche le categorie non a reddito fisso, non si addiverrebbe ad una modificazione di eccessivo peso, per quanto concerne l'onere.

CODIGNOLA. Il sistema dell'aumento di un terzo per ogni figlio se lo valutiamo moltiplicato per quattro figli o cinque, in certi casi può determinare delle situazioni anomale. Se noi riducessimo da un terzo ad un

quarto e facessimo cadere la limitazione del primo figlio, troveremmo una soluzione giusta.

Poiché noi cerchiamo di andare incontro alle categorie più umili per le quali un figlio può rappresentare un elemento importante, io ritengo che riducendo ad un quarto l'aumento del reddito, potremmo assicurare a tutti, anche a chi ha un figlio solo, il beneficio dell'assegno.

**PRESIDENTE, Relatore.** Ciò danneggerebbe coloro che hanno molti figli e che godono di un reddito fisso. Infatti non si deve dimenticare che l'esenzione aumenta di poco per ogni figlio di più a carico.

**CODIGNOLA.** Io ritengo che col mantenere l'attuale criterio si verrebbe a danneggiare proprio il contribuente più bisognoso.

**SCIORILLI BORRELLI.** Vorrei conoscere l'opinione del Ministro su alcuni ordini di questioni.

Siamo oggi di fronte ad un certo indirizzo legislativo che mira a riparare ad una delle più gravi carenze della legislazione italiana, che manca di quello che in altre nazioni viene chiamato il salario o stipendio familiare. E 5 mila lire al mese di esenzione *pro capite* praticamente non vengono a portare alcun beneficio. Quindi, attraverso questo emendamento, sia pure in maniera negativa, verremmo a tener conto di questa esigenza del salario familiare.

Il secondo ordine di questioni riguarda un altro fatto. Lei signor Ministro, ricorderà bene che, quando il collega Limoni propose un emendamento che è nella legislazione italiana in merito all'esonero per le famiglie numerose, lei disse che la cosa sarebbe stata discussa in sede di articolo 2.

Adesso bisogna rendersi conto che, respingendo quell'emendamento, non soltanto non ammettiamo la legislazione speciale per quanto riguarda le famiglie numerose, ma contiamo come inesistente un figlio che invece esiste. E mi sembra che da questo punto di vista noi arriviamo ad un altro estremo.

**PRESIDENTE, Relatore.** Onorevole Sciorilli Borrelli, tenga conto, in ogni caso, del fatto che noi, con il presente provvedimento, miglioriamo l'attuale situazione delle famiglie numerose, dando l'assegno di studio di cui oggi gli studenti non godono.

**SCIORILLI BORRELLI.** Una famiglia numerosa che ha, relativamente alla complementare, una esenzione fino a 4 milioni di reddito, ai fini dell'assegno di studio può arrivare al massimo a due milioni.

Una terza questione, comunque, sulla quale desidero richiamare l'attenzione, è la difficoltà nella quale si trova una famiglia modesta, con

un unico figlio, per far seguire allo stesso gli studi universitari.

Noi verremmo, in sostanza, a penalizzare una famiglia che, per avventura, avesse un solo figlio.

Non è che stia facendo, onorevole Presidente, una questione di principio; le dico, però, con la consueta chiarezza, che io non insisterò sull'emendamento presentato, se verrà accettato l'altro. Se non dovesse essere accolto né l'uno né l'altro, manterrei il mio emendamento.

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Si potrebbe fare un quarto per il primo figlio, ed un terzo per i successivi.

**CODIGNOLA.** È soluzione questa che non pregiudicherebbe la questione della media?

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Sì, però anche una modesta modifica di questo genere allarga il numero dei beneficiari.

**PRESIDENTE, Relatore.** Togliere eventualmente altro denaro a quello che il Piano della scuola lascia alle opere universitarie, per me non è il caso, oltre i limiti a cui siamo arrivati.

Vediamo se non convenga, piuttosto, puntare su qualche ritocco all'articolo 3.

**CODIGNOLA.** Mi sembra si possa essere d'accordo con la formula proposta dal Ministro.

**ROFFI.** Noi l'accettiamo.

**PRESIDENTE, Relatore.** Onorevole Sciorilli Borrelli, insiste nella votazione dell'emendamento da lei proposto, che sostituisce alle parole « di un terzo » le parole « della metà »?

**SCIORILLI BORRELLI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE, Relatore.** Pongo in votazione l'emendamento suggerito dall'onorevole Ministro, che sostituisce alle parole « aumentato di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo » le parole « aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo ».

(È approvato).

Segue il secondo periodo dell'articolo:

« Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri ».

Gli onorevoli Rampa, Leone Raffaele, Berté e Buzzi propongono, all'ultima riga, di sostituire le parole: « e non abbiano redditi propri », con le altre parole: « L'eventuale reddito personale sia calcolato agli effetti dell'imponibile sul reddito familiare di cui sopra ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

LEONE RAFFAELE. Questo emendamento si intende assorbito dall'articolo 1.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione il testo di cui ho dato lettura.

L'onorevole Codignola propone il seguente comma aggiuntivo:

« Le dichiarazioni di esenzione dalla imposta complementare possono essere contestate dalle Opere universitarie. La contestazione impedisce la corresponsione dell'assegno se viene ritenuta fondata dal Consiglio d'Amministrazione entro il termine di due mesi ».

Il Governo propone, invece del comma sostitutivo dell'onorevole Codignola, un altro del seguente tenore:

« Le opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali ».

CODIGNOLA. Dichiaro di aderire al comma presentato dal Governo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dal Governo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone un altro comma aggiuntivo:

« Il reddito-base previsto dal primo comma del presente articolo si intende aumentato di una percentuale corrispondente alla differenza fra il costo medio della vita su base nazionale e il costo medio della vita nella provincia di residenza della famiglia dello studente, calcolato in base agli indici ufficiali ».

CODIGNOLA. L'emendamento da me proposto si riferisce ad un problema che è stato affrontato anche in sede di Commissione di indagine. Effettivamente, infatti, dagli indici medi del costo della vita vi sono delle differenze sensibilissime fra una provincia e l'altra.

Il sistema proposto dal disegno di legge è chiaramente contrario agli interessi della popolazione meridionale, poiché il livello soprattutto di certe zone del mezzogiorno è di gran lunga inferiore a quello di altre zone del centro e del nord Italia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono d'accordo con lei sul fatto che i costi sono diversi e oscillano da una zona all'altra, ma per altro questa non può essere una legge che funzionerà in modo automatico, egualmente per tutte le università. Io sono sicuro che questa legge avrà bisogno, fra due o tre anni, sia pure attraverso regolamenti ministeriali, di

essere adattata alle diverse circostanze. È la prima volta che noi facciamo un esperimento di questo genere e ovviamente alcuni punti della legge saranno manchevoli.

Il Ministero farà una distribuzione tra le università delle somme a disposizione e, dell'eventuale residuo, un'ulteriore redistribuzione. Ove il costo della vita sia più alto in una regione rispetto ad un'altra, il Ministro, tramite le Opere universitarie può dare un aiuto.

C'è tutta una situazione diversa da una zona all'altra — probabilmente la situazione di Bologna è diversa da quella di Ferrara — per cui ci si trova davanti a problemi di difficilissima soluzione che vanno affrontati gradualmente e man mano che saremo a conoscenza della realtà delle singole situazioni.

SCIORILLI BORRELLI. L'indice del costo della vita, come i colleghi sanno, è calcolato sulla base del consumo familiare degli anni 1938-40. Ma oggi il tipo di consumo familiare è completamente cambiato. Se gli indici statistici dicono per esempio che il costo della vita è aumentato del 7 per cento, mentre il consumatore si accorge che l'aumento è del 20 per cento, ciò dipende dal fatto che la base di riferimento è un'altra.

CODIGNOLA. I salari non sono identici in tutta Italia: per lo stesso tipo di lavoro sono diversi da una zona all'altra. Nel valutare il reddito noi dobbiamo considerare queste differenze.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma allora noi non ci agganiamo più al nostro sistema fiscale, ma ad un altro. Capisco che il reddito netto non è calcolato in modo uniforme rispetto alle varie zone, ma questa è una deficienza del sistema fiscale. Abbiamo già fatto una forte correzione al sistema fiscale per quanto riguarda i figli, ma adesso non possiamo sostituire un altro sistema di accertamento senza dubbio molto complesso.

Mi rendo conto del valore dell'emendamento proposto dall'onorevole Codignola, ma io lo vorrei pregare di non insistere perché andrebbe a proporci una questione molto complessa.

CODIGNOLA. Per facilitare le cose rinuncio all'emendamento, ma ritengo che questa sia una questione sulla quale dovremo ritornare.

ROFFI. Il problema sollevato dall'onorevole Codignola è senz'altro degno di attenzione, ma ho molti dubbi che la formula da lui proposta possa raggiungere lo scopo, in considerazione anche delle dichiarazioni del Ministro.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che a seguito delle modificazioni, rimane così formulato:

« Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 3.

Hanno titolo a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti iscritti al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un decimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione;

b) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, tutti gli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un dodicesimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti, che abbiano superato, alle medesime condizioni, tutti gli esami dell'anno in corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui nel precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera b) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro

corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

Da parte dell'onorevole Codignola, al primo riga di tale articolo, è stato proposto il seguente emendamento, in merito al quale esiste parere favorevole del Governo e del Relatore:

« *Sostituire alla parola: titolo, la parola: diritto* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Alla lettera a) è stato presentato, dagli onorevoli Seroni, Roffi e Sciorilli Borrelli, un emendamento, nel senso di sopprimere l'ultima parte del paragrafo dopo le parole: « in alcuna prova ».

L'onorevole Cerreti Alfonso propone, alla lettera a), dopo le parole: « in alcuna prova » di sostituire il resto del paragrafo con le parole: « con una votazione complessiva almeno superiore ai sei decimi ».

L'onorevole Codignola propone analogo emendamento.

ROFFI. Si ritorna alla questione del « capace e meritevole » e ci si riallaccia a quanto già avemmo occasione di dire nel corso della discussione generale.

Il concetto opposto dal Presidente, che cioè l'idea di concorso verrebbe con il nostro emendamento abolita, è poco persuasivo, in quanto, evidentemente, il fatto che venga alzata la media non implica affatto una graduabilità. Il termine di « concorso » ha, e continuerebbe ad avere, quel valore formale di cui si è detto, tanto è vero che abbiamo anche usato l'espressione di « diritto » al posto del titolo a concorrere.

E veniamo adesso al « capace e meritevole ». Noi sosteniamo che il concetto di « meritevole » è legato a quello di diligenza, allo stesso modo che, in un ufficio, un impiegato capace di sbrigare le pratiche, ma che sovente interrompe il suo lavoro per andare al bar, non è perfettamente meritevole di una promozione per la quale, per altro, avrebbe le capacità.

Se noi diamo all'aggettivo « meritevole » il senso di qualche cosa che sia superiore al voto di promozione, veniamo a sostenere che la Costituzione parla di « ... ai capaci ed ai più capaci ».

Il concetto di meritevole, invece, per quanto riguarda gli studenti, riguarda lo studente capace (e tale capacità è comprovata dalla promozione) che ha fatto tutti gli esami.

Cioè, il giovane, che pur avendo la capacità di fare tutti gli esami, non li ha fatti, non è meritevole.

Che, se poi vi è un difetto nell'organizzazione, per cui esistono dei piani di studio che i giovani non possono sopportare, si dovrà intervenire per modificare i piani medesimi.

Comunque, per tornare al concetto di « capace e meritevole », a nostro avviso, capaci sono tutti coloro che dimostrino di essere promossi, perché la scuola non può promuovere degli incapaci, e se lo fa è male. Il merito, invece, è qualcosa di più, ma non sul piano del rendimento dell'esame, bensì su quello della completezza degli studi, della diligenza.

È la sola interpretazione che risulti negli atti della Costituzione. Altrimenti, dovremmo dire che « meritevole » significa « più capace », il che sarebbe in contraddizione col primo termine.

**PRESIDENTE, Relatore.** Si tratta, onorevole Roffi, secondo il parere del Relatore, di distinguere fra il « capace » e il « meritevole ». E ciò fa anche lei quando dice che si deve aver superato tutti gli esami alla prima sessione, a meno che — naturalmente — lo studente non sia stato impedito da cause di forza maggiore. Infatti la capacità è quella di aver superato gli esami, quindi anche nella sessione autunnale, mentre il « meritevole » si riferisce a qualche cosa di più, ad essere promosso in un'unica sessione.

Uno degli intenti però che la corresponsione di questo assegno di studio vuole raggiungere è quello di operare una certa selezione e quel grado di merito che lei indica, a mio parere, è così minimo che non è sufficiente ad operare alcuna selezione e noi sappiamo che in molte università straniere si danno le borse di studio solo dopo un'accuratissima selezione. Lo Stato ha interesse a mandare avanti e ad assicurare la sua collaborazione ai cittadini migliori, non ai mediocri. L'essere soltanto promossi alla prima sessione mi sembra che sia troppo poco, ecco perché sono contrario al suo emendamento.

Per quanto riguarda la media superiore ai sei decimi, indicata negli emendamenti dei deputati Cerreti Alfonso e Codignola, io ritengo che questo sia uno stimolo alle commissioni a dare il sei più o il sei e mezzo. È normale che lo studente, il quale ottenga tutti sei, trovi sempre nella commissione un professore che

conceda un sette, perché raggiunga la media sufficiente ad ottenere la borsa di studio. Inoltre, con questo emendamento si estenderebbe l'assegno anche agli studenti che sono stati bocciati a luglio e che ad ottobre riescono ad avere una media del sei più.

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Innanzi tutto vorrei dire la mia opinione in merito alla interpretazione delle parole « capace e meritevole ». « Capace » potrebbe avere anche un significato del tutto soggettivo, per cui si può dire che uno studente è capace, però non rende. Questa capacità deve invece risultare da un metro obiettivo che, per i diplomati o licenziati, non può essere se non quello della promozione in una sessione, tranne i casi di forza maggiore. Il « meritevole » significa che la capacità dimostrata con la promozione è produttiva di un ulteriore risultato, che non può essere valutato se non con una votazione.

Questa è la distinzione fra le due parole e ritengo che, al di là del congegno per calcolare il « merito », questa distinzione ci debba essere in termini obiettivi.

Per quanto riguarda il calcolo, il disegno di legge ha adottato un sistema. Abbiamo ammesso che si debba essere promossi in un'unica sessione, almeno che per forza maggiore lo studente debba approfittare anche della sessione autunnale, e in più si è trovato un congegno secondo il quale lo studente promosso deve avere una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un decimo. Si poteva in questo caso adottare un criterio assoluto, prendendo come precedente la media necessaria all'esenzione dalle tasse, ma non so se questo sistema sarebbe stato favorevole agli studenti in quanto ritengo che esso sia troppo rigoroso e non mancante di difetti, specialmente per quanto riguarda l'università. Stabilire infatti una media fissa, che può essere del 24 o del 27, significherebbe non tener conto di quella che è la situazione nelle singole università e facoltà. Tanto è vero che tutti denunciano il fatto che in alcune facoltà è facile riuscire a prendere il 27, mentre in altre il 21 già rappresenta un successo non indifferente.

Si è allora pensato, dietro suggerimento del Consiglio superiore, di sostituire a questo criterio astratto un altro criterio, sempre oggettivo, ma rapportato sulla base delle singole situazioni, valutando cioè la media degli esami terminali degli studi superiori rispetto alla media generale, e la media degli esami universitari nei confronti della media dei singoli corsi di laurea nelle singole facoltà.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

Se la Commissione vuole abbandonare questo criterio — che per la verità io ritengo migliore — non possiamo che riferirci ai punteggi usati per le facilitazioni e le esenzioni dalle tasse scolastiche, punteggi che hanno il difetto di essere astratti e troppo elevati.

Penso quindi che sia opportuno rimanere in questo sistema, magari con qualche rettifica che la Commissione voglia eventualmente apportare.

CERRETI ALFONSO. Questo è un criterio che varia di anno in anno.

DE GRADA. A me sembra che, considerata l'esperienza reale degli esami di maturità, il fatto che un allievo superi gli stessi in una sessione, sia già un fatto che lo qualifichi « meritevole », non soltanto capace; l'esperienza reale di cui parlavo, infatti, ci dice che tali studenti sono in esigua minoranza. Tutti abbiamo constatato, anche in relazione a polemiche che sono sorte negli ultimi anni, che l'esame di maturità va considerato con un criterio particolare, cioè come l'esame determinante ed il più indicativo di tutta la carriera scolastica.

In secondo luogo vorrei osservare che il criterio stabilito per le medie universitarie, si presta pure a degli squilibri molta gravi. Ho presente il caso di due fratelli, i quali sono rispettivamente risultati il primo ed il secondo nel corso della sessione di esami. Ebbene, sarebbero ambedue esclusi da questo articolo, perché, pur rientrando nella media, sono sotto il dodicesimo in più, richiesto per la concessione dell'assegno.

Sembra a me che quando si parla di media, si indichi già l'allievo meritevole.

Cioè, in altri termini, anche scostandoci dal criterio della sufficienza, mi sembra che da quello della media non ci si possa assolutamente allontanare.

SCIORILLI BORRELLI. A me risulta, onorevole Ministro, esaminando le ultime statistiche al riguardo, che i promossi a luglio negli esami di Stato e di abilitazione non superano il 30 per cento. Con l'aggiunta di quel 5 per cento per coloro che sono stati malati, si arriverebbe intorno ad un terzo, dal quale occorre poi escludere tutti quelli che sono in condizioni economiche superiori a quelle previste dalla legge.

L'ambito di applicazione della legge sarebbe quindi piuttosto limitato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Posso esserle più preciso. Senza l'aggiunta di quel 5 per cento al quale lei si riferiva, onorevole Sciorilli Borrelli, i promossi nella sessione estiva del 1957 sono stati il 38 per cento;

nella sessione estiva del 1959, il 42,3 per cento, ed in quella del 1961, il 41,7 per cento.

Con quel 5 per cento presuntivo di malati, si arriverebbe intorno al 47 per cento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione, per quanto concerne il punto a) dell'articolo 3, l'emendamento che mi sembra il più lontano, quello, cioè, proposto dagli onorevoli Seroni, Roffi, Sciorilli Borrelli: dopo le parole « in alcuna prova » mettere punto fermo e sopprimere il resto del paragrafo.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento proposto dall'onorevole Cerreti, sempre alla lettera a), di cui è già stata data lettura.

CERRETI ALFONSO. La capacità è la *conditio sine qua non* per aver diritto alla promozione. Il merito è qualcosa che, nella capacità, comunque porta ad una distinzione. Se tutti hanno 6, ed io ho 6 più, ho già titolo alla borsa.

PRESIDENTE, *Relatore*. Basterebbe la media del 6,00001, un 6 più dato su 12 voti...

CODIGNOLA. Una votazione del 6 più non esiste per una materia di esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Che selezione è, in ogni caso! Non lo comprendo.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei chiarire che il calcolo che è stato fatto non è fondato sulla realtà. Poniamo per esempio gli esami di maturità classica. Se uno studente prende in otto materie sei e nella nona sette, la sua media sarà del 6,11 e quindi il caso del 6,00001 non si può mai verificare. Basterà quindi avere questa media per ottenere la borsa di studio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Succederà che tutte le commissioni daranno un sette almeno allo studente che spera di ottenere la borsa di studio.

ROFFI. Se noi vogliamo avvicinarci al concetto di salario piuttosto che a quello di borsa di studio, bisogna comprendere nel beneficio tutti quelli che sono promossi.

CODIGNOLA. Sebbene la soluzione proposta dal Consiglio superiore presenti degli aspetti interessanti soprattutto per quanto riguarda l'università, questa soluzione per gli esami di maturità e di abilitazione potrebbe essere accolta se fossimo in grado di fare una media nazionale. Se ciò fosse possibile, ci troveremo evidentemente di fronte ad una soluzione organica; ma, se accettiamo il criterio della media per commissione, verremo a creare una serie di sperequazioni, sia nella stessa città, sia in una città rispetto ad un'al-

tra, veramente intollerabili. Ci può essere infatti, nella stessa città, uno studente che, con voti altissimi, deve cedere la borsa di studio ad un altro studente con una media assai inferiore. Si verrebbe pertanto a colpire un ragazzo che veramente merita di essere aiutato.

Io chiedo al Ministro se è possibile fare una media nazionale.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È possibile, ma molto complicato.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei, a questo proposito, citare un caso di cui sono venuto a conoscenza. Nel paese di Nicastro erano state fissate 15 borse di studio per studenti che sostenevano l'esame di licenza ginnasiale. Ebbene, un certo Francesco Vescio, pur ottenendo la media di 8,25, non ha potuto ottenere la borsa poiché la media generale risultava di 8,30 e lui era risultato il diciassettesimo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel caso da lei citato si trattava di un numero fisso di borse.

ROFFI. Ma l'ipotesi rimane valida. Se uno studente ha una media, poniamo, di 8,50 e la media generale è del 9,50, egli non potrà ottenere l'assegno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il problema senza dubbio esiste e io ritengo che si potrebbe risolvere mediante una media nazionale corretta sulla base di una media regionale e di commissione. Infatti, la media nazionale pura e semplice può portare a degli inconvenienti poiché esistono delle regioni in cui le scuole hanno un grado più avanzato e altre in cui le scuole sono in uno stato di inferiorità.

CODIGNOLA. Ma sono commissioni per esami di Stato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se prendiamo alcune statistiche, vediamo che gli studenti delle scuole di alcune regioni prendono, agli esami di Stato, voti più bassi rispetto ad altre regioni. Io penserei, poiché il Ministero è già in possesso dei risultati di maturità, che per il primo anno si faccia ricorso ad una media nazionale. Si potrebbe pertanto dire, dopo la parola « prova », « con una votazione media, per l'anno accademico 1962-63 almeno uguale alla media nazionale, aumentata... ». Per gli anni successivi si può dire che la media nazionale sarà rettificata sulla base della media regionale e di commissione, secondo norme da disporre con regolamento emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

ROFFI. Ma è un sistema complicatissimo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è affatto complicato. Noi abbiamo una media nazionale che poniamo in rapporto a quella che è la

media regionale. Altrimenti vedremo questo assegno andare in gran parte agli studenti del nord e in minima parte al sud. E ciò sarebbe molto grave. D'altra parte se facessimo una media soltanto nazionale anche per gli altri anni, le commissioni sarebbero spinte a dare voti alti per superare questa media. Quindi, una media nazionale corretta da una media regionale, da attuarsi con apposito regolamento, ci avvicinerrebbe maggiormente a quello che è lo spirito della legge, cioè una distribuzione dell'assegno in tutte le zone d'Italia.

Perché noi vediamo che, per esempio, gli studenti che vengono da una scuola di montagna, generalmente hanno una media assai bassa. In Umbria è successo quest'anno che le borse di studio per la scuola secondaria le hanno vinte, in gran parte, coloro che venivano dai centri cittadini.

CERRETI ALFONSO. E la colpa di chi è?

PRESIDENTE, *Relatore*. La colpa non è della scuola, ma delle condizioni familiari, del modo di vivere, per cui, senza dubbio, a Norcia si studia meno bene che a Roma o a Milano.

SCIORILLI BORELLI. Io ritengo che ci sia una contraddizione con quanto ha detto il Ministro. Si è detto che, secondo il dettato costituzionale, lo studente deve essere « capace e meritevole ». Il professore di una commissione deve conoscere la legislazione italiana e quindi deve sapere l'effetto che può determinare un suo voto. Non ci si può quindi affidare ad un criterio soggettivo di valutazione. La Commissione quindi sa — riunita nello scrutinio finale, che è uno degli atti più importanti di una commissione di Stato, anche dal punto di vista giuridico (si ricorre infatti direttamente al Consiglio di Stato) — che un certo voto può causare un determinato effetto.

La contraddizione sta nel fatto che prima diciamo che per determinare se lo studente è capace e meritevole dobbiamo seguire un criterio obiettivo che deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice, ma nello stesso tempo la commissione dovrebbe decidere ad occhi chiusi poiché non sa che, seguendo un determinato criterio, causa un certo effetto.

Questo è un mancare di rispetto agli stessi professori.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma non si tratta di sfiducia nei confronti di alcuno... Per altro, la legge stessa è un atto di sfiducia a tutti i cittadini.

ROFFI. La questione consiste nel fatto che non si mettono in grado le stesse commis-



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

sioni di sapere quando danno la borsa e quando non la danno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non tocca a loro una decisione del genere! Ci mancherebbe altro che fossero le commissioni di esame a dare la borsa di studio.

ROFFI. Già, ma è il risultato del loro giudizio che porta all'assegnazione o meno della borsa stessa.

DE GRADA. La nostra discussione mi pare ci dica come, ogni qualvolta cerchiamo di approssimarci, o crediamo di farlo, all'obiettivo che ci proponiamo, commettiamo un'ingiustizia maggiore di quando ce ne allontaniamo...

Se noi ci affidassimo, infatti, alla media nazionale, proprio per le argomentazioni portate dall'onorevole Presidente, sembra a me che noi commetteremo una grossa ingiustizia, in quanto è chiaro come il criterio di giudizio in alcune sedi sia diverso, anche notevolmente, da quello di altre.

La stessa cosa dicasi sul piano regionale. In una stessa regione esistono criteri diversissimi di giudizio.

Io ritengo, quindi, che la cosa più obiettiva sia senz'altro la media di classe, cioè la media affidata a quel gruppo di insegnanti che ha giudicato l'alunno. Naturalmente, il tutto fermo restando la nostra rivendicazione della sufficienza, per tutte quelle argomentazioni che abbiamo più volte portato.

Comunque, ripeto, io ritengo che il criterio nazionale e così pure quello regionale, non sia valido, per le ragioni dette. Si prenda una regione come la Lombardia; il criterio tra provincia e provincia è già molto diverso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tenga presente che io mi riferivo ad una media nazionale corretta sulla base delle medie regionali e di commissione.

DE GRADA. Si farebbe, quindi, una media nazionale, la si correggerebbe in sede regionale e poi ancora in sede di singola commissione...

ROFFI. Se si deve comunque arrivare all'idea di media, sembra a me che la soluzione più equa sia quella relativa alla media di commissione.

Comunque, vorrei chiedere all'onorevole Cerreti se ritira o se fa votare il suo emendamento.

CAIAZZA. Se la formulazione di cui al disegno di legge deve essere cambiata, a me sembra che il problema andrebbe posto nei termini di scegliere tra il sistema della media o quello di una votazione fissa (18, 21, 24)...

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Caiazza, siamo alla lettera a).

CAIAZZA. Sì, ma, a mio avviso, sarebbe forse preferibile votare su tale scelta dei due sistemi. Una volta così votato, cadrebbero tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Una votazione l'abbiamo già fatta; proseguiamo ora nelle altre. Se si approva un emendamento, cambia il sistema; se non lo si approva, non cambia.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ritengo che la Commissione debba tener presente, innanzi tutto, una condizione fondamentale: il concetto di « capace e meritevole » porta ad una conclusione restrittiva, nei confronti di coloro che debbono avere l'assegno di studio di cui trattasi. Questo su un piano di stretto diritto e secondo l'interpretazione della Costituzione.

Vi è poi da fare un'altra considerazione, ugualmente importante: se coloro ai quali l'assegno deve essere dato fossero tutti i promossi, non basterebbe l'intera somma contenuta nella legge, neanche per il primo anno.

I diplomati della sessione estiva del 1961, come ho già avuto occasione di dire, sono stati il 41,7 per cento della totalità dei ragazzi che hanno sostenuto l'esame, cioè 43.260. Il tutto, senza contare il presunto 5 per cento relativo ai malati, con il quale si arriva a 50 mila.

Anche calcolando — ma è senza dubbio un calcolo che va al di là della realtà — che il criterio del reddito ne escluda la metà, il che, ripeto, non è, noi verremmo a trovarci di fronte a 25.000 ragazzi.

Non è concepibile che non ci sia un allievo che non abbia nemmeno un sette e ciò significa che si raggiungerebbe una spesa di 7-8 miliardi, mentre noi abbiamo a disposizione soltanto 5 miliardi e 700 milioni da distribuire fra assegni di studio e altre forme di assistenza all'università. E questo credo che sia un punto da tener presente.

C'è poi la questione del « merito ». Oggi « merito » significa otto di media...

CERRETI ALFONSO. Si potrebbe portare la media al sette.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho nulla in contrario, però, ripeto, stabilire una media assoluta ha dei difetti gravi, significa voler credere che le commissioni adottano tutte i medesimi criteri. Allora è meglio attenersi alla media nazionale, che è una cifra calcolata tenendo conto di quelle che sono le condizioni particolari. Anche la media nazionale ha naturalmente qualche difetto, però è più aderente alla situazione reale

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

poiché tiene conto dell'andamento degli esami in tutto il territorio nazionale.

Vorrei però che si tenesse anche conto della questione di ordine finanziario, perché in questo caso verrebbero a usufruire del beneficio circa un quarto degli studenti, cioè 12-13 mila e ciò porta a superare la cifra globale a nostra disposizione.

CODIGNOLA. Il problema finanziario prospettato dal Ministro ha la sua importanza. Ed io, a questo proposito, vorrei fare alcune osservazioni. La prima è che, secondo i dati che ho letto in sede di discussione generale, il miglioramento dei redditi in questi anni, ferme restando le 750 mila lire, è tale che la fascia coperta da questa cifra va continuamente calando in modo progressivo e molto rapidamente. Adesso, il numero delle famiglie che verrebbe compreso o no nella fascia delle 750 mila lire, è valutato in un certo modo quando si tratta di scuola dell'obbligo; ma noi qui stiamo trattando di scuola secondaria superiore e di università, cui arrivano, in proporzione molto maggiore i figli di famiglie che hanno un reddito economico superiore. Cioè, se noi facessimo il concorso per borse di studio a ragazzi fino a 14 anni, dovremmo attenerci a determinati parametri, i quali ci dicono che nel 1953 il 46 per cento delle famiglie aveva un reddito inferiore alle 750 mila lire.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quello non è il reddito netto.

CODIGNOLA. Le detrazioni non sono molte.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per esempio le quote di famiglia non sono calcolate nel reddito. Ci sono differenze notevoli.

CODIGNOLA. Il movimento dell'economia nazionale però è quello.

Resta però valida l'osservazione che il numero delle famiglie a reddito alto che hanno fatto proseguire gli studi ai loro figli fino a diciotto anni è superiore al numero delle famiglie a basso reddito.

Io sono persuaso che, avendo già votato quella determinata norma relativa al reddito, abbiamo già ridotto enormemente l'area di applicabilità della legge. Ora abbiamo un'ulteriore limitazione e se si accetta l'interpretazione che viene data del dettato costituzionale, bisogna però almeno allontanarsi dal minimo di promozione quanto meno possibile; altrimenti si determinerà un'ulteriore contrazione, a tal punto che questa diventerà una legge di cui potranno beneficiare un numero modesto di cittadini.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi in effetti, con l'indicazione del reddito netto di 750 mila lire, da maggiorare di un terzo solo a partire dal secondo figlio, riduciamo di un terzo il numero dei promossi: parlare di una riduzione che andrebbe oltre la metà significa andare molto al di là della realtà.

Noi abbiamo introdotto un criterio che statisticamente non esiste nelle rilevazioni e il criterio del reddito netto aumentato di un terzo per ogni figlio è un sistema assolutamente nuovo.

CODIGNOLA. Vorrei un chiarimento. Nella valutazione del reddito netto si è tenuto conto del totale delle famiglie italiane o delle famiglie che portano i loro figli a livello della licenza secondaria?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il conteggio è stato fatto sui diplomati e sui maturati. Il criterio del reddito che abbiamo escogitato è che è notevolmente largo, opera riduttivamente per un terzo.

CODIGNOLA. Praticamente ci troviamo di fronte a due soluzioni. La prima proposta dal Presidente, cioè di fare una media nazionale e regionale. Io ritengo che sarebbe più opportuna una media regionale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe anche dire: « media nazionale o media di commissione se questa è più favorevole ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Intanto questa media deve essere sempre maggiorata di un *quid*.

CODIGNOLA. Se potessimo arrivare al criterio del 6, stabilendo, magari, che ci debbono essere almeno due 7...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io preferisco, qualora si debba cambiare, la media nazionale (che è certamente più aderente alla realtà) al voto fisso. Un voto fisso non ha, molte volte, attinenza con la realtà, e si presta, per di più, a possibilità di abusi.

LEONE RAFFAELE. Con la media nazionale, comunque concepita, sussiste a, mio avviso, il pericolo che molte zone del nostro Paese non abbiano alunni in grado di ottenere la borsa. Non credo che si desideri raggiungere questo fine.

CODIGNOLA. Adottiamo la media regionale, allora!

LEONE RAFFAELE. Mi pare che sia migliore la dizione proposta dalla legge. La media per commissione, cioè, sembra a me l'unica possibile e logica. Presenta l'inconveniente di due commissioni che, nella stessa scuola, si regolino in maniera diversa, ma questo è già stato considerato. Cioè, se nella commis-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

sione A si ha una determinata media, poniamo del 6, tale media l'avranno tutti gli alunni esaminati da detta commissione, per cui basterà avere il 6,01 per distinguersi. Nella commissione B, in cui, invece, si è avuta una media del 9, occorrerà, 9 più qualcosa.

BALDELLI. Se la nostra preoccupazione è quella di dare quanto più largamente sia possibile questo assegno, e se altra preoccupazione è quella di fare in modo che lo stesso arrivi un po' dappertutto, non vi è altro sistema che quello proposto dal testo governativo, cioè di una media generale.

Io ho fatto qualche conto in base alle medie di commissione in questi ultimi tempi, ed ho visto come, con tale sistema, il quale conserva, evidentemente, degli inconvenienti, noi verremmo in qualche misura a correggere i diversi criteri con i quali si opera nelle varie commissioni.

ROFFI. Quando in un concorso valutiamo un 110 e lode, non andiamo certo ad indagare se lo stesso è stato ottenuto ad Urbino o al Politecnico di Milano.

Stiamo attenti, perché andiamo ad introdurre un principio gravissimo, dal momento che in un concorso la valutazione dei titoli di studio viene fatta in maniera obiettiva e numericamente determinata.

BADINI CONFALONIERI. In sede di discussione generale, avevo avanzato una proposta che il Presidente ed i colleghi mi sembrava avessero favorevolmente accolto. Arrivati a questo punto, mi domando se non sia il caso di ritornare a detta proposta.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non mi è stato presentato, al riguardo, alcun emendamento.

BADINI CONFALONIERI. Non l'avevo proposto in quanto, vista l'accoglienza favorevole, ritenevo che altri lo avrebbe presentato. Il principio, in ogni caso, è il seguente: una volta raggiunta una determinata media fissa, si ha comunque diritto alla borsa. Tale termine rigido potrebbe essere stabilito a livello di media di 7 decimi.

Al di sotto della stessa, dal momento che vi sono commissioni più severe ed altre meno severe, vale il criterio della media di commissione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Media del 7, quindi, ed in mancanza della stessa, media della commissione, sempre maggiorata di un *quid*, però. In assenza di tale maggiorazione, noi ci troveremmo di fronte al 50 per cento degli alunni.

Circa l'entità di tale *quid* si può discutere (si tenga poi presente che lo stesso va calco-

lato sulla votazione media generale), ma è necessario che lo stesso vi sia.

DE GRADA. Proprio sulla base dei dati che lei ci porta, si verrebbe a concludere che questo assegno viene dato a 15 mila persone. Su una cifra di circa 50 mila, la metà dei due terzi è circa 18 mila.

ROFFI. La sua affermazione è che il 50 per cento era valido quando si trattava del sei, non della media. Perché, se prendiamo la media, evidentemente ci sarà una parte che ha avuto sette e quindi la media sarà del sei e mezzo. Si viene pertanto ad escludere tutta la fascia che sta fra il sei e il sei e mezzo.

CODIGNOLA. Tutti coloro che hanno avuto sette, hanno diritto; per coloro che hanno avuto meno c'è la media.

ROFFI. Ma la media non vuol dire il sei.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se si fa la media dei voti dati da una commissione, si troverà che coloro i quali hanno raggiunto quella media sono circa il 50 per cento.

ROFFI. Il 50 per cento sono quelli promossi, mentre i maturati possono aver ottenuto la licenza liceale anche al di sotto della media.

Poniamo il caso che siano stati promossi due allievi, uno con il sei e l'altro con il sette. La media è quindi del sei e mezzo e quindi quello che ha ottenuto la media del sei non avrà la borsa. E se si hanno cento promossi con la media del sei e un promosso con la media del sette, la borsa l'otterrà solo chi ha questa media.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questi sono casi limite del tutto irreali.

ROFFI. Comunque sia c'è sempre una fascia di alunni che si trovano ad avere una media tra il sei e il sei e mezzo.

CERRETI ALFONSO. Dichiaro di ritirare l'emendamento e di aderire alla proposta del Ministro.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi giunge altro emendamento proposto dagli onorevoli Rampa, Leone Raffaele e Caiazza:

« Nel caso in cui, pur non raggiungendo il voto medio generale previsto dal precedente comma lo studente consegua una media di settanta centesimi, concorre, alle condizioni previste, all'assegno di studio ».

SCIORILLI BORRELLI. Abbiamo fissato che il concorso deve svolgersi al momento della chiusura degli studi precedenti. Abbiamo fissato il primo criterio, quello del « capace », secondo cui bisogna essere promossi. Abbiamo fissato che si deve essere promossi

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

in una sola sessione, salvo i casi di forza maggiore. Abbiamo proposto in un emendamento di arrivare ad una media del 6,25, ciò che vuol dire avere almeno due o tre sette.

Forse il collega Roffi non è stato molto chiaro, ma se lei, signor Ministro, fa tutti i calcoli, vedrà che si scende al di sotto dei 12 mila. Essendo 50 mila gli studenti, quanti di essi raggiungono quella media?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se in ogni commissione facciamo la media dei voti avuti in ogni materia da ciascuno degli allievi promossi e facciamo un totale di questi voti, ricaviamo che sono circa la metà gli studenti che raggiungono quella media.

SCIORILLI BORRELLI. Quindi la metà sarebbero 25 mila. A questa cifra si deve levare un terzo, cioè 8 mila. Lei dice che si arriva intorno ad una cifra di 17 mila; le organizzazioni universitarie parlano di 12-13 mila.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione del punto *a*). Abbiamo un emendamento degli onorevoli Sciorilli Borrelli e De Grada i quali propongono di sopprimere le parole: « aumentate di un decimo ». Pongo in votazione questo emendamento a cui sono contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Sciorilli Borrelli propone di aggiungere, dopo le parole: « votazione media », le altre: « non inferiore al 6,25 ».

Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli a cui sono contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Badini Confalonieri propone di aggiungere, dopo le parole: « votazione media », le altre: « di almeno sette decimi o, negli altri casi, con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla Commissione, aumentato di un decimo ».

Simile a questo emendamento è quello presentato dagli onorevoli Caiazza, Leone Raffaele e Rampa.

CAIAZZA. Ci associamo all'emendamento presentato dall'onorevole Badini Confalonieri.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri, Caiazza, Leone Raffaele e Rampa al quale sono favorevoli il Relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda la seconda parte della lettera *a*), da parte degli onorevoli Seroni,

Sciorilli Borrelli, Roffi, è stato proposto il seguente emendamento: alla lettera *a*) sostituire da: « il voto medio generale », fino alla fine del paragrafo con le parole: « tale voto medio generale, riferito a ciascuna Commissione esaminatrice calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti che si trovino nelle condizioni suddette », sul quale peraltro, i proponenti stessi non insistono.

Pongo, quindi, in votazione la restante parte della lettera *a*), così come risulta nel testo governativo.

(*È approvata*).

La lettera *a*) rimane pertanto così formulata:

« *a*) gli studenti iscritti al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o, negli altri casi, con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima commissione ».

Passiamo alla lettera *b*) dello stesso articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

« *b*) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, tutti gli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un dodicesimo; il voto generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti, che abbiano superato, alle medesime condizioni, tutti gli esami dell'anno in corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui nel precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera *b*) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

A proposito di tale lettera, desidererei, onorevole Ministro, fare alcune osservazioni, in rapporto a casi concreti che si verificano.

Noi ci troviamo già oggi, nelle università, in difficoltà nell'attribuire le borse di studio, quando nel bando di concorso poniamo la condizione che l'alunno abbia sostenuto tutti gli esami. Non perché questi in effetti ne sostenga di meno, ma perché noi ci troviamo nella impossibilità di verificare, prima della fine del mese di marzo, se si sono realizzate le condizioni di merito previste.

Con la formula di cui alla lettera b), noi rischiamo di non poter dare l'assegno se non dopo la sessione di febbraio. E per questo che io proporrei una diversa formulazione, che mi viene anche suggerita da colleghi di altre università, formulazione che ci permetterebbe di attribuire l'assegno stesso fin dal 1° novembre. La stessa potrebbe essere strutturata in questi termini: si dà l'assegno agli « studenti iscritti al secondo anno di corso, qualora abbiano superato entro la sessione estiva dell'anno accademico precedente almeno la metà degli esami del primo anno, con un voto medio, ecc. »; agli « studenti iscritti al terzo anno di corso, qualora abbiano superato entro la sessione estiva dell'anno accademico precedente i rimanenti esami del primo anno e la metà degli esami del secondo anno... »; agli « studenti del quarto anno di corso, qualora abbiano superato entro la sessione estiva dell'anno accademico precedente i rimanenti esami del secondo anno e la metà degli esami del terzo... », e così via.

Avendo lo studente sostenuto nella sessione estiva, la metà degli esami, sembra giusto concedergli la fiducia che sia in grado di sostenere la rimanente metà nelle altre due sessioni, di ottobre e di febbraio.

ROFFI. A parte la media, come meccanismo per me va bene.

CODIGNOLA. Io apprezzo lo sforzo fatto dal Presidente per trovare una soluzione a questo problema; tale soluzione, in ogni caso, offre l'unico vantaggio di prorogare tutto di sei mesi. Cioè, la prima proroga di sei mesi si viene a riflettere sull'intero iter di studio degli anni successivi.

Resta, però, l'assoluta disparità che io ho avuto già occasione di denunciare, tra alunni delle diverse facoltà.

Cioè, è accettabile il criterio che tiene conto del semestre iniziale, ma non lo si può applicare al sistema proposto dalla legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Codignola, il criterio proposto intende risolvere un unico punto: quello relativo alla tempe-

stività dell'erogazione dell'assegno. Tutti gli altri restano impregiudicati.

A parte il fatto che sono convinto che la maggioranza dei fuori corso è tale non tanto per la pesantezza degli studi, quanto per certe irregolarità di frequenza, di studio, ecc.. È senz'altro vero, ad esempio, che in talune facoltà è più facile poter sostenere tutti gli esami che in certe altre, però è anche vero che, se esistono collegi annessi alle facoltà, è difficile che qualcuno non riesca a superare tutti gli esami di cui al piano degli studi. Si prendano ad esempio i collegi di Pavia e Pisa.

Ora, con l'assegno di studio, il giovane sarà tenuto alla presenza, e mi auguro che ciò possa stimolare lo studente a mettersi in linea con gli esami.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non vedrei il pericolo paventato dall'onorevole Presidente. Quest'anno, noi cominceremo a dare l'assegno in marzo. Avrà così inizio una periodicità a seguito della quale, il 1° novembre, lo studente avrà la quarta rata dell'assegno di cui al primo anno.

CODIGNOLA. Ma per il primo anno, coloro che escono dai licei debbono avere la prima rata a novembre.

Io mi domando se non sia possibile trovare un risparmio quest'anno, per avere più fondi l'anno prossimo. È inutile dare assegni su spese già fatte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io ritengo, onorevole Ministro, che sia molto importante poter dare l'assegno in novembre.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma lo si darebbe ad alunni che non hanno superato il piano degli studi. Mi pare concetto contrastante con lo spirito della legge.

ROFFI. Se si vuole dare la borsa di studio in anticipo, non c'è altra via che quella proposta dal Presidente. Altrimenti, si rende necessario assegnare la borsa dopo marzo, quando cioè sono stati completati tutti gli esami del corso. D'altra parte, però se diamo la borsa in anticipo, rischiamo che lo studente possa anche non laurearsi più.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È difficile riuscire a dare bene la metà di tutti gli esami in una sola sessione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se vogliamo dare la borsa in anticipo non c'è altra soluzione.

CAIAZZA. Possiamo dare la metà della borsa prima e l'altra metà dopo.

ROFFI. Ma lo scopo della borsa di studio è quella di mettere in grado lo studente di poter dare gli esami.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

BADINI CONFALONIERI. Questa non è che l'applicazione di un principio generale. È ovvio che il concetto della borsa data in anticipo implica una certa fiducia nello studente.

BALDELLI. Il concetto generale è che si dà la borsa su un merito già acquisito.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma allora questa non è più la borsa che si dà per il mantenimento dello studente all'università.

ROFFI. Se diamo la borsa in anticipo, è implicito l'elemento di fiducia.

PRESIDENTE, *Relatore*. C'è già il merito in chi ha sostenuto la metà degli esami in una sola sessione, c'è già una presunzione di diligenza. E se gli esami sono in numero dispari, lo studente ne deve aver sostenuto a luglio più della metà.

L'emendamento da me proposto dice che gli studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea debbono aver superato almeno la metà degli esami del primo anno del corso entro la sessione estiva; gli studenti iscritti al terzo anno debbono aver superato almeno la metà degli esami del secondo anno entro la sessione estiva; e così via.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quindi i residui esami entro la sessione di febbraio. Io credo che questa sia una soluzione ragionevole.

LEONE RAFFAELE. Volevo notare che, con il sistema proposto dal Presidente, non si tiene conto delle bocciature. Perché, evidentemente, se noi valutiamo la metà degli esami, non bisogna mettere in condizione migliore chi ha dato due o tre esami rispetto a chi ha dato cinque esami e ne ha superati quattro.

CODIGNOLA. Sulla questione della riprovazione sorge un altro problema. Infatti da questa legge non si capisce bene se perde il diritto all'assegno di studio colui che abbia avuto una riprovazione e se perde il diritto all'assegno di studio per quell'anno accademico oppure anche per gli altri.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È pacifico che, chi ha perduto un esame, può riprendere l'assegno nell'anno successivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Gli onorevoli Seroni, Sciorilli Borrelli e Roffi propongono, alla lettera *b*), dopo le parole « Consiglio di Facoltà », di mettere punto fermo e di sopprimere il resto del paragrafo.

ROFFI. Ritiriamo l'emendamento per non aver la tristezza di vederlo bocciare, non perché esso non rientri nello spirito della legge. Lo spirito dell'emendamento non è quello di

rendere più facili gli studi, ma di impedire di dare 18 agli asini.

PRESIDENTE, *Relatore*. Segue un altro emendamento degli onorevoli Seroni, Sciorilli Borrelli e Roffi, i quali propongono, dopo le parole « votazione media » di aggiungere le parole « superiore ai 18 trentesimi » e di sopprimere il resto del paragrafo.

ROFFI. Questo emendamento lo manteniamo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Caiazza propone, alla lettera *b*) di aggiungere, dopo le parole « votazione media » le altre « superiore al 21 ».

L'onorevole Cerreti Alfonso propone, alla lettera *b*) di sostituire le parole « con una votazione » con le altre « con una votazione complessiva almeno superiore ai 18 trentesimi ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se c'è una ragione di tener conto di quelle che sono le situazioni particolari nella scuola media, a maggior ragione queste situazioni particolari esistono nell'università. Il 21 in ingegneria può essere un voto astronomico, mentre non lo è per niente nella facoltà di lettere o di giurisprudenza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io sarei favorevole a che la valutazione sia in rapporto alla media delle singole facoltà.

Gli onorevoli Caiazza e Roffi dichiarano di non insistere sui loro emendamenti.

Sempre alla lettera *b*) l'onorevole Codignola propone di sopprimere le parole: « senza alcuna riprovazione » e sostituire da « almeno uguale » fino a « precedente anno accademico » come segue: « di ventiquattro nei corsi di laurea nei quali la media dei voti riportati dagli studenti che abbiano superato, alle medesime condizioni, tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico, sia stata superiore a 24; di 21 negli altri casi »; oppure: « negli altri casi con una media superiore di un decimo alla media del precedente anno accademico, valutata coi medesimi criteri ».

CODIGNOLA. Poiché abbiamo scelto in precedenza la soluzione proposta dall'onorevole Badini Confalonieri, per quanto riguarda i licenziati, ritengo che si debba seguire lo stesso criterio anche in questo caso. Si potrebbe allora stabilire la media del 24 e quando la media del corso sia inferiore, un ventesimo oltre la media.

È cioè l'identico criterio fissato per la scuola media superiore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come lei sa, il professore universitario è molto più duttile nel dare i voti rispetto al professore di scuola

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

media superiore. Il professore universitario è molto più condiscendente perché si trova di fronte ad uno studente che non è più un ragazzo. Se poniamo come media il 24, è molto probabile che sia rarissimo trovare chi non abbia la media del 24, specialmente in alcune facoltà. Io ritengo che non sia opportuno porre una media riferita ad un voto.

CODIGNOLA. Ma d'altra parte non c'è niente da fare, almeno che non si voglia andare oltre il 24.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ventiquattro ad ingegneria non lo prende nessuno, mentre a lettere lo prendono tutti. Non dico che questo accada in tutte le università, ma certo che esistono facoltà dove è relativamente facile avere dei 27 o dei 30.

Il criterio fisso, quindi, nell'università non si adatta. Penso, invece, che si potrebbe venire incontro alle richieste con qualche ritocco al *quid* di maggiorazione alla media generale.

BADINI CONFALONIERI. Io avevo presentato un emendamento tendente a sostituire « un dodicesimo » con « un ventesimo ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il ventesimo per gli universitari è più favorevole di quanto non lo sia per gli studenti di scuola media. Si può accettare questo ventesimo, se la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola propone di aggiungere alla lettera b) il seguente comma:

« Aggiungere un comma 2-bis:

« Per mantenere l'assegno di studio, lo studente deve aver superato gli esami previsti dal piano di studio per ogni anno di corso in un numero almeno pari alla media degli esami superati, nel medesimo anno di corso, nel precedente anno accademico ».

CODIGNOLA. Questo punto è veramente centrale. Noi abbiamo, in determinate facoltà, una media, per quanto concerne gli studenti che riescono a seguire l'*iter* di studi, che va dal 35 al 70 per cento; per altre facoltà, come ingegneria, architettura, ecc., tale media scende dal 10 al 30 per cento. Il che significa che, non solo daremo l'assegno in gran parte a giovani di certe facoltà, ma che addirittura incoraggeremo scelte contrarie all'interesse del Paese, che ha bisogno soprattutto di studenti nelle facoltà di ingegneria, chimica, fisica, ecc.

Non possiamo assolutamente, onorevole Ministro, mantenere un unico criterio per la durata dell'*iter* di studio. Vi sono dei piani

di studio che sono obiettivamente troppo rigidi. Occorre perciò applicare alla durata lo stesso criterio del voto: la media.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il criterio della media relativa è già rivolto ad ovviare a questo inconveniente.

CODIGNOLA. Riguarda il voto, non la durata del piano di studi, onorevole Ministro. Il 75 per cento degli studenti, a legge, riesce a laurearsi nei quattro anni previsti. Ad ingegneria, vi riesce il 20 per cento.

ROFFI. Io vorrei aggiungere questo. Noi avevamo espresso un parere in apparenza diverso da quello dell'onorevole Codignola. Noi chiedevamo che si considerasse bastevole il punteggio di 18, sempre che lo studente fosse in pari con gli esami. Dal momento, però, che abbiamo alzato la media (chiediamo, cioè, anche una certa eccellenza), è evidente che dobbiamo tener conto di certi tipi di studi nei quali, per ottenere quella determinata media, si ha bisogno di un numero superiore di anni di quello previsto nel piano degli studi.

In questo caso, quindi, noi ci associamo alla proposta avanzata dall'onorevole Codignola.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se noi estendiamo la facilitazione a tutte le facoltà, non per questo ovviamo all'inconveniente prospettato. Rimarrà il fatto che alcune facoltà sono più facilitate di altre.

Bisognerebbe allora dire che questa possibilità si concede ad alcune facoltà e non ad altre.

CODIGNOLA. Quanto noi proponiamo, è una media della durata del corso di studi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi saranno alcune facoltà in cui gli studenti, per avere la borsa, non faranno più il corso nel numero di anni previsto.

CODIGNOLA. Si potrebbe limitare la facilitazione alle facoltà in cui la media di effettiva durata dei corsi superi di almeno un anno quella prevista dal piano di studio.

BALDELLI. Io vorrei dire che il problema sollevato dall'onorevole Codignola esiste effettivamente. Vi sono facoltà dove addirittura, all'inizio dei corsi, è diventata una prassi normale che il professore dica: non vi illudete, non potrete farcela in cinque anni.

Ora, siccome il problema riguarda il modo di attribuire l'assegno a chi ne abbia capacità e merito, mi sembra che si potrebbe far riferimento alle facoltà che hanno gli sbarramenti biennali.

PRESIDENTE, *Relatore*. Tutte li hanno; anche giurisprudenza adesso.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

Bisogna trovare una soluzione comunque a questo problema, quindi ritengo che sia meglio accantonare l'emendamento.

CODIGNOLA. Allora bisognerebbe accantonare anche il suo. Io sono d'accordo col suo emendamento, però bisogna esaminarlo visto nell'insieme dell'articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 3 dice che si deve aver superato, senza alcuna riprovazione, tutti gli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto.

CODIGNOLA. Bisogna aggiungere « anno per anno ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Il testo allora sarebbe questo: « ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, tutti gli esami previsti, anno per anno, dal piano di studi da loro prescelto ed approvato dal Consiglio di Facoltà ».

Pongo in votazione questa frase come principio, salvo a definire la formulazione, quando completeremo l'approvazione dell'articolo.

*(È approvata).*

Il resto del comma viene per il momento accantonato.

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(Sono approvati).*

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 4.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli altri, qualora lo studente si trovi fuori corso.

L'assegno di studio non può essere inoltre ottenuto né confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Io stesso propongo, al primo comma, settima riga, di sostituire le parole « dagli altri » con le parole « dagli studenti degli anni successivi al primo ».

L'onorevole Codignola propone, alla fine del primo comma, di aggiungere: « Sempreché la media di durata del corso non sia risultata, nell'anno accademico precedente, superiore di almeno un anno a quella prevista dai piani di studio ».

Poiché si tratta del problema che abbiamo già accantonato all'articolo 3, se non vi sono obiezioni, questo primo comma è sospeso.

Pongo in votazione il secondo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato all'indomani.

**La seduta termina alle 21.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI